II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione giudici di pace (CGdP), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, recanti « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie » 43

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto n. 404 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 44

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare. C. 2831, approvata dal Senato (Parere alla VI Commissione) *(Esame e rinvio)* 47

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. C. 2628 Governo e C. 233 Pittalis *(Seguito dell'esame e rinvio)* 48

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 48

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione giudici di pace (CGdP), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, recanti « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.55 alle 16.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 16.05.

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Atto n. 404.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 18 luglio 2026.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, evidenzia che il provvedimento in esame persegue la finalità di inserire la specializzazione in « diritto commerciale e societario » come un settore autonomo rispetto al diritto civile. Conseguentemente, sono riorganizzati gli indirizzi, con trasferimento delle materie del diritto industriale, della crisi d'impresa e del diritto bancario sotto il nuovo settore di specializzazione.

In base alla normativa vigente, le suddette aree giuridiche sono ricomprese come indirizzi rientranti nel settore di specializzazione del « diritto civile » che, a sua volta, costituisce uno dei quindici settori di specializzazione previsti dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 144 del 2015.

Secondo quanto si legge nell'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) che correda lo schema di decreto, la novità che si intende introdurre appare idonea a consentire agli avvocati di qualificare correttamente le proprie competenze specifiche.

Infatti, « l'inadeguatezza dell'attuale classificazione del diritto commerciale genera problemi pratici rilevanti. In primo luogo, impedisce agli avvocati che operano prevalentemente in ambito commerciale e societario di qualificare correttamente le proprie competenze specifiche, dovendo limitarsi alla generica qualificazione di "specialista in diritto civile". In secondo luogo, non facilita alla clientela, anche aziendale, l'identificazione di professionisti effettivamente specializzati nelle complesse problematiche del diritto commerciale contemporaneo ».

La riforma proposta dà altresì seguito alle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, nn. 188 e 189, del 3 gennaio 2024, passate in giudicato.

In entrambe le decisioni, il T.A.R. ha, infatti, ritenuto fondata la censura relativa alla normativa vigente nella parte in cui relega il diritto commerciale tra gli indirizzi del diritto civile, finendo per equipararlo irragionevolmente a materie (il diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica, il diritto bancario e dei mercati finanziari, il diritto della crisi dell'impresa e dell'insolvenza) che costituiscono delle partizioni del diritto commerciale medesimo.

Secondo il giudice amministrativo, il mancato riconoscimento dell'autonomia disciplinare e tematica del diritto commerciale « non consente all'avvocato specialista di qualificare correttamente le proprie competenze, posto che la sola specializzazione in "diritto civile" sarebbe generica e non permetterebbe di valorizzare l'anelata specializzazione. »

Lo schema di decreto in esame è stato adottato ai sensi dell'attuale legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247). Il comma 3 dell'articolo 1 prevede infatti che l'esercizio del potere regolamentare avvenga con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense e previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 9, comma 1, individua tra le materie oggetto di regolamento la disciplina delle modalità per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, con particolare riferimento all'in-

dividuazione dei settori di specializzazione, alla definizione dei percorsi formativi ad essi correlati e alla determinazione dei criteri per il riconoscimento della comprovata esperienza professionale maturata nei medesimi settori.

In attuazione della norma da ultimo citata, è stato dunque adottato il decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 2015, successivamente modificato dal decreto del Ministro della giustizia n. 163 del 2020.

In merito, appare utile segnalare che è in corso l'esame parlamentare del disegno di legge recante « Delega al Governo per la riforma della professione forense » che, tra i principi e criteri direttivi prevede che il Governo dovrà « definire e razionalizzare la disciplina delle specializzazioni forensi prevedendo che il titolo di specialista sia attribuito dal Consiglio nazionale forense, secondo modalità stabilite con regolamento dello stesso Consiglio, sulla base di comprovata esperienza professionale nel settore di specializzazione oppure a seguito della frequenza di specifici corsi formativi, e affidando l'organizzazione dei corsi formativi agli ordini territoriali d'intesa con le associazioni forensi specialistiche, anche mediante convenzioni o collaborazioni con le università » (articolo 2, comma, 1, lettera *n*).

Si ricorda che il titolo di avvocato specialista può essere conseguito attraverso la frequenza di corsi di specializzazione ovvero il riconoscimento della comprovata esperienza professionale o, ancora, in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione.

Quanto ai corsi di specializzazione, dalla relazione sull'impatto della regolamentazione si evince che « dalla data del 7 dicembre 2023, sono stati autorizzati dalla Commissione ministeriale 9 corsi di specializzazione, tutti attualmente non conclusi (..), tra questi figura un solo corso nel settore "Diritto civile" con indirizzo "Diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica", mentre nessun corso specifico è stato attivato per il diritto commerciale in quanto tale ».

Inoltre, dei complessivi 462 avvocati cui il CNF ha conferito il titolo di avvocato specializzato, per 325 è avvenuto in quanto dottori di ricerca, 137 avvocati hanno invece frequentato i corsi di formazione e sono distribuiti principalmente nei settori del diritto del lavoro (38), diritto di famiglia (50), diritto penale (40) e diritto tributario (3). « Significativamente, nessun titolo di avvocato specializzato è stato rilasciato attraverso il percorso della comprovata esperienza, il che evidenzia le difficoltà del sistema attuale nel riconoscere adeguatamente le competenze maturate sul campo ».

Venendo al contenuto, l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, modifica l'articolo 3 del decreto ministeriale n. 144 del 2015, inserendo nell'elenco dei settori di specializzazione di cui al comma 1, la nuova lettera *c-bis*), con l'effetto di elevare il diritto commerciale e societario a settore autonomo, da affiancarsi ai tre settori principali del diritto civile, penale e amministrativo.

Inoltre, con una modifica di coordinamento al comma 2 dell'articolo 3, si estende al nuovo settore il regime proprio dei settori principali: il conseguimento del titolo nel diritto commerciale e societario presuppone, pertanto, la frequenza con profitto di un percorso formativo, ovvero l'accertamento della comprovata esperienza, relativamente ad almeno uno degli indirizzi afferenti.

Infine, si dispone la soppressione, nell'elenco degli indirizzi del diritto civile di cui al comma 3, delle lettere *f)*, *g)*, *h)* e *l)* – corrispondenti, rispettivamente, al diritto commerciale e societario, al diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica, al diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza e al diritto bancario e dei mercati finanziari – in ragione della loro ricollocazione nel nuovo settore.

La lettera *b)* del comma 1 reca una modifica di coordinamento, concernente la struttura dei corsi di formazione specialistica per i settori principali. Per effetto della novella, anche al settore del diritto commerciale e societario si applica la regola secondo cui il corso, di durata complessiva almeno biennale, si articola in una

parte generale e in una parte speciale, quest'ultima di durata non inferiore a un anno e destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore.

L'articolo 2 reca la disciplina transitoria e di coordinamento.

Il comma 1 attribuisce alla commissione permanente per la formazione specialistica il compito di aggiornare le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica in conformità alla nuova disciplina introdotta dallo schema di decreto in esame.

La relazione illustrativa precisa che i programmi formativi resteranno conformi alla struttura prevista nelle linee guida adottate dalla medesima commissione in data 8 maggio 2023, che assicurano una preparazione non inferiore a un anno per l'acquisizione dei principi generali di diritto sostanziale e processuale del settore, cui si aggiunge un percorso specialistico di almeno un anno nell'indirizzo prescelto.

Il comma 2 introduce il principale meccanismo di conversione del titolo per gli avvocati già in possesso del titolo di specialista. La facoltà è riconosciuta agli avvocati che, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del provvedimento in esame, abbiano conseguito il titolo di avvocato specialista nel settore del diritto civile con uno degli indirizzi riconducibili all'ambito del diritto commerciale e societario, vale a dire diritto commerciale e societario, diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica, diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza, diritto bancario e dei mercati finanziari. Tali professionisti possono chiedere al Consiglio nazionale forense (CNF) la conversione del titolo nel nuovo settore del diritto commerciale e societario, previo superamento di una prova scritta e orale.

A tal proposito, la relazione illustrativa specifica che « la previsione di una specifica fase valutativa, anche in sede di disciplina transitoria, intende garantire la corrispondenza del nuovo titolo specialistico alle necessarie competenze che, nel regime ordinario, devono essere acquisite nei correlati programmi formativi ».

All'organizzazione e alla valutazione della prova provvede una commissione, nominata dal CNF, composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 7, comma 8, del citato decreto n. 144 del 2015, ossia professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, magistrati con almeno la seconda valutazione professionale ed esperti.

La norma non specifica peraltro se è possibile in ogni caso – ovvero a quali condizioni – conservare il precedente titolo di specialista in diritto civile, né gli effetti su di esso in caso di mancato superamento della prova.

Il comma 3 estende l'applicazione della disciplina dettata dal comma 2 anche agli avvocati che abbiano conseguito un attestato di frequenza relativo a un corso avente i requisiti previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto n. 144 del 2015, iniziato prima dell'entrata in vigore del regolamento e a tale data non ancora concluso.

Tale disposizione ricalca sostanzialmente l'attuale disciplina transitoria dettata dall'articolo 14, comma 2, del decreto n. 144 del 2015 – ed estesa nella sua vigenza dal decreto ministeriale n. 163 del 2020 – che tuttavia faceva riferimento non già alla « conversione » del titolo di specialista quanto piuttosto al suo conferimento. Anche in questo caso si deve infatti intendere che la disposizione consente di acquisire il titolo di specialista a chi abbia conseguito l'attestato di frequenza, previo superamento della prova di cui al comma 2 dell'articolo in commento.

Il comma 4 consente la conversione del titolo nel settore del diritto commerciale e societario agli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista nel settore del diritto civile in ragione del titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 163 del 2020.

La relazione illustrativa chiarisce che non si è ritenuta necessaria un'analoga disciplina transitoria per gli avvocati che abbiano sostenuto o debbano sostenere il colloquio per il riconoscimento del titolo per comprovata esperienza, ai sensi dell'ar-

ticolo 6, comma 4, del decreto n. 144 del 2015. A tali professionisti, ove dotati di comprovata esperienza nel nuovo settore, è infatti consentito chiedere in qualunque momento al CNF il riconoscimento del titolo di specializzazione corrispondente, previo colloquio e valutazione della documentazione prodotta.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 16.10.

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare.
C. 2831, approvata dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Bellomo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, procede a svolgere la relazione introduttiva. Sottolinea dunque che la proposta di legge, composta da due articoli, reca un contenuto puntuale, di modifica agli articoli 3 e 5 della legge n. 113 del 1983, che ha autorizzato la cessione di circa 18 ettari dal demanio statale al comune di Praia a Mare che, a sua volta, doveva rivendere i medesimi lotti di terreno ai suoi occupanti.

L'obiettivo è quello di agevolare tali atti di compravendita tra il comune, divenuto proprietario del compendio in oggetto nel 2016, e i privati occupanti, superando le criticità derivanti dall'assenza dei requisiti di conformità urbanistica e catastale, richiesti dalla normativa sopravvenuta alla legge del 1983.

In particolare, la legislazione in materia ha stabilito più stringenti vincoli al trasferimento degli immobili in caso di gravi carenze urbanistiche e catastali, stabilendo la nullità degli atti aventi ad oggetto diritti reali relativi a edifici o loro parti nel caso in cui manchino autorizzazioni edilizie o la cosiddetta « conformità catastale ».

Tra le cause che di fatto hanno reso inattuata la legge n. 113 del 1983, vi è stata quindi la difficoltà di stipulare un atto di trasferimento dal comune in favore dei singoli occupanti dei suoli, attesa la sua probabile nullità.

Le modifiche apportate alla citata legge n. 113 del 1983 dovrebbero consentire di superare le diverse criticità emerse.

La prima modifica, alla lettera *a)*, numero 1), consente adesso la vendita anche a soggetti subentrati nel diritto, mantenendo ferma la condizione della preesistenza degli immobili alla data del 1° dicembre 1981.

La seconda modifica, alla lettera *a)*, numero 2), mira ad evitare la nullità degli atti di trasferimento degli immobili. A tal fine si esonerano lo Stato e gli altri enti pubblici dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale. I medesimi atti non sono altresì soggetti alle dichiarazioni e agli adempimenti relativi all'attestato di prestazione energetica. E infine, ad essi non si applicano le disposizioni di legge che comportano la nullità degli atti aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a fabbricati e edifici, o loro parti, quando non contengono le dichiarazioni riguardanti i dati catastali o le autorizzazioni edilizie.

La lettera *b)* modifica l'articolo 5 della citata legge n. 113, al fine di ridurre la durata del divieto di alienazione da venti a cinque anni.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 16.15.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
C. 2628 Governo e C. 233 Pittalis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che sono state presentate 49 proposte emendative. Ricorda altresì che nella seduta del 4 marzo 2026 ha comunicato la declaratoria di inammissibilità, riferita ad un unico emendamento, avverso la quale non è stato presentato ricorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.